



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 46 Del 30-07-15

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO
2015**

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P	IEZZI LIDIA	P
Angelini Daniele Maria	P	MARIANI DAVID	P
CARASSAI ERMANNO	A	MARINELLI ERMINIO	A
CIARAPICA FABRIZIO	A	MARZETTI SERGIO	P
COLUCCI ANTONIO	A	MOBILI MASSIMO	A
CORALLINI GIOVANNI	A	MORRESI CLAUDIO	P
COSTAMAGNA IVO	P	MORRESI GIORGIO	P
DE VIVO LIVIO	P	POSTACCHINI GUSTAVO	P
DOLCI MARCO	P	PUCCI PIER PAOLO	P
EMILIOZZI MIRELLA	P	RACHIGLIA PAOLO	P
EMILI BELINDA	P	ROSSI PIER PAOLO	P
FRANCO MIRELLA	P	RUTILI ROBERTA	P
GISMONDI PIERO	P		

ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MORRESI CLAUDIO
MORRESI GIORGIO
ROSSI PIER PAOLO

Immediatamente eseguibile N	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 07-07-2015

Il Responsabile dei servizi Finanziari
PASSARELLI MARCO

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 07-07-2015

Il Responsabile del servizio
PASSARELLI MARCO

 Firmato

Sono presenti gli Assessori: Silenzi Giulio, Cecchetti Cristina, Poeta Marco, Balboni Piergiorgio, Personi Francesco.

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO l'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC, si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le disposizioni dei commi 669-671-672-673-674-675-676-677-678, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e loro modifiche e integrazioni che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI, in particolare, i commi 676, 677, 678 della già citata norma con i quali viene previsto che il Comune stabilisca con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

ATTESO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, prevede che *“Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 a norma del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/5/2015 pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2015 n. 115 è stata da ultimo disposta la proroga al 30/7/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la disciplina comunale del Tributo per i servizi indivisibili contenuta nel Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30/7/2014 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in una misura variabile dal 10% al 30% dall'utilizzatore e per la restante quota dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento comunale della IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- l'art. 23 del Regolamento comunale della IUC prevede che la percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra l'aliquota massima per l'anno 2015 non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può superare il limite di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. 25 del Regolamento comunale IUC in ordine alla disciplina della TASI prevede che:

"Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Servizio di polizia locale;*
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;*
- c. Servizio di illuminazione pubblica;*
- d. Servizi di protezione civile;*
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;*
- f. Servizi in ambito culturale;*
- g. Servizi in ambito sportivo*

Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare in relazione a servizi di cui al precedente elenco le voci di costo per le quali viene assicurata la copertura tramite il tributo.

La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI";

CONSIDERATO che i costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2015 (€)
Servizio di polizia locale	Spesa di personale vigilanza urbana (retribuzioni, oneri riflessi e IRAP)	1.104.885,00
Servizi di viabilità e circolazione stradale	Spesa di personale viabilità (retribuzioni, oneri riflessi e IRAP)	274.720,00
Servizi relativi al verde pubblico, territorio e ambiente	Spesa di personale verde pubblico e fognature (retribuzioni, oneri riflessi e IRAP)	137.835,00
Servizi relativi al verde pubblico, territorio e ambiente	Appalti per manutenzione del verde pubblico	419.385,00
Pubblica illuminazione (assetto del territorio)	Global service (cap. 1094 e 1082.3)	1.482.120,00
Servizi istituzionali	Franchigie assicurative (cap. 348) Premi assicurativi (cap. 161.3) Spese legali (cap. 138)	512.350,00
TOTALE		3.931.295,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 44 adottata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	1,06%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	1,06%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

CONSIDERATO che il citato art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre, con l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014 è stata prevista la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul calcolo di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATA la necessità di coordinamento tra la presente deliberazione e quella relativa alla determinazione delle aliquote dell'IMU e dato atto che le aliquote stabilite dalle due delibere sono coerenti con le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che, essendo l'applicazione della TASI, legata in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/7/2014 avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014;

RITENUTO di dover prevedere la percentuale del tributo dovuta dall'occupante e conseguentemente la quota dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

ALIQUOTE TASI (ANNO 2015)

- l'aliquota della TASI sulle abitazioni principali diverse da quelle delle categorie A1-A8-A9 (che rimangono soggette alla disciplina dell'IMU) è determinata nella misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille;
- l'aliquota TASI del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento comunale ovvero:
 - all'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - in base a disposizioni di legge (art. 13 del DL 201/2011);
- l'aliquota della TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è determinata nella misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille,
- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 è determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;
- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

DETRAZIONI (ANNO 2015)

Per ogni figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, fiscalmente a carico del soggetto d'imposta e per ogni familiare non vedente, sordo, portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) o disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto l'handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, purché fiscalmente a carico del contribuente, è riconosciuta una detrazione di Euro 70.

L'applicazione della detrazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni per la concessione dell'agevolazione, di un'apposita comunicazione contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore) in ordine ai dati anagrafici del/i soggetto/i passivo/i, e del/i disabile/i al grado di parentela del/i disabile/i, alla sussistenza delle condizioni per considerarlo/i a carico del/i soggetto/i passivo/i, ai riferimenti delle attestazioni della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 o altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. In caso di pluralità di soggetti passivi la comunicazione dovrà indicare il riparto della detrazione tra gli stessi. La comunicazione dovrà essere rinnovata in presenza di variazioni afferenti i presupposti per la concessione del beneficio nonché, in caso di pluralità dei soggetti passivi, a seguito di modifiche nel riparto della detrazione.

TENUTO CONTO che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad € 110.000 ed è interamente/parzialmente destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un costo complessivo stimato di € 110.000 e consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 2.850.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati (come rilevati nel prospetto sopra riportato) del 89,4%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 2.766.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 3.931.295,00
Differenza (B-A)	€ 1.165.295,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	70,3%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 23/7/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di determinare per l'anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicato:

- aliquota della TASI sulle abitazioni principali diverse da quelle delle categorie A1-A8-A9 (che rimangono soggette alla disciplina dell'IMU) è determinata nella misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille;
- aliquota TASI del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento comunale ovvero:
 - all'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- in base a disposizioni di legge (art. 13 del DL 201/2011);
- l'aliquota della TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è determinata nella misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille,
- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 è determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;
- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

2) Di confermare per l'anno 2015 la detrazione d'imposta già prevista nell'anno 2014, ovvero:

Per ogni figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, fiscalmente a carico del soggetto d'imposta e per ogni familiare non vedente, sordo, portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) o disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto l'handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, purché fiscalmente a carico del contribuente, è riconosciuta una detrazione di Euro 70.

L'applicazione della detrazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni per la concessione dell'agevolazione, di un'apposita comunicazione contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore) in ordine ai dati anagrafici del/i soggetto/i passivo/i, e del/i disabile/i al grado di parentela del/i disabile/i, alla sussistenza delle condizioni per considerarlo/i a carico del/i soggetto/i passivo/i, ai riferimenti delle attestazioni della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 o altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. In caso di pluralità di soggetti passivi la comunicazione dovrà indicare il riparto della detrazione tra gli stessi. La comunicazione dovrà essere rinnovata in presenza di variazioni afferenti i presupposti per la concessione del beneficio nonché, in caso di pluralità dei soggetti passivi, a seguito di modifiche nel riparto della detrazione.

3) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, con l'eccezione per quella maggiorata dello 0,1 per mille nei limiti comunque dell'incremento consentito fino allo 0,8 per mille;
 - *il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 è destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili – eventuale;*
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 70,3%;
- 4) di prevedere al 10% la quota del tributo dovuta dall'occupante e conseguentemente al 90% la quota dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile;
 - 5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
 - 6) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
 - 7) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale degli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
 - 8) con il seguente esito della votazione separata, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO

Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

Udita la discussione svoltasi su tutti gli argomenti collegati al bilancio per l'esercizio 2015, così come riportata nel verbale della deliberazione n. 37 adottata all'inizio della odierna seduta, e la cui trascrizione risulta conservata in atti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi dal Responsabile del Settore IV ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 sulla proposta di delibera;

Visto l'esito della votazione da cui risulta:

Voti favorevoli: n. 17

Astenuti: n. 2

DELIBERA

Di determinare per l'anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicato:

- aliquota della TASI sulle abitazioni principali diverse da quelle delle categorie A1-A8-A9 (che rimangono soggette alla disciplina dell'IMU) è determinata nella misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille;
- aliquota TASI del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento comunale ovvero:
 - all'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- in base a disposizioni di legge (art. 13 del DL 201/2011);
- l'aliquota della TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è determinata nella misura del 2,4 (duevirgolaquattro) per mille;
- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 è determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;
- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

Di confermare per l'anno 2015 la detrazione d'imposta già prevista nell'anno 2014, ovvero:

Per ogni figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, fiscalmente a carico del soggetto d'imposta e per ogni familiare non vedente, sordo, portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) o disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto l'handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, purché fiscalmente a carico del contribuente, è riconosciuta una detrazione di Euro 70.

L'applicazione della detrazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni per la concessione dell'agevolazione, di un'apposita comunicazione contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore) in ordine ai dati anagrafici del/i soggetto/i passivo/i, e del/i disabile/i al grado di parentela del/i disabile/i, alla sussistenza delle condizioni per considerarlo/i a carico del/i soggetto/i passivo/i, ai riferimenti delle attestazioni della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 o altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. In caso di pluralità di soggetti passivi la comunicazione dovrà indicare il riparto della detrazione tra gli stessi. La comunicazione dovrà essere rinnovata in presenza di variazioni afferenti i presupposti per la

concessione del beneficio nonché, in caso di pluralità dei soggetti passivi, a seguito di modifiche nel riparto della detrazione.

Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, con l'eccezione per quella maggiorata dello 0,1 per mille nei limiti comunque dell'incremento consentito fino allo 0,8 per mille;
- *il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 è destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili – eventuale;*
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 70,3%;

Di prevedere al 10% la quota del tributo dovuta dall'occupante e conseguentemente al 90% la quota dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale degli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 20-08-15 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 20-08-15

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li

Segretario Comunale
MARIOTTI PIERGIUSEPPE